

DETERMINAZIONE n. 204 del 4 dicembre 2019
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di CONSIP di un servizio di consulenza e intermediazione assicurativa – Brokeraggio assicurativo. CIG Z402AF3130

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 e successive variazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - Assegnazione risorse finanziarie" e ss.mm. e n. 127 del 25 luglio 2019. "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione Parte obiettivi per l'anno 2019";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l'art. 192 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, l'oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, c. 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

richiamata la propria precedente determinazione n. 189 del 21 novembre 2019, con la quale:

- è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura di acquisto su MePA di Consip S.p.A. del servizio di gestione del portafoglio assicurativo di Atersir;
- è stato dato atto che il valore dell'appalto di durata triennale, costituito dalle commissioni che saranno poste a carico e corrisposte all'aggiudicatario dalle compagnie di assicurazione sulle polizze assicurative che verranno sottoscritte dall'Agenzia, è stimato in circa € 8.000,00, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall'Agenzia per l'anno 2019;
- è stato individuato Responsabile della procedura di acquisizione manifestazioni di interesse il Dott. Stefano Miglioli, Responsabile Servizio Gare e Supporto economico-finanziario Aree tecniche dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;

constatata la necessità di avvalersi di un soggetto in grado di fornire un servizio specialistico in tema di intermediazione e consulenza assicurativa in grado di vagliare le necessarie coperture assicurative per garantire all'Agenzia il trasferimento in capo a compagnie assicurative del rischio sopportato, reperire pertanto sul mercato i prodotti più rispondenti alle proprie esigenze, nonché per assicurare continuità rispetto alle coperture assicurative già in essere;

considerato che:

- in data 21 novembre 2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici interessati a partecipare ad una successiva procedura di individuazione per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- entro il termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per il giorno 2 dicembre alle ore 12.00, sono pervenute domande di partecipazione alla procedura per l'individuazione del contraente a cui affidare il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (Brokeraggio assicurativo), così come risulta da apposita relazione redatta dal Responsabile Dott. Stefano Miglioli che si approva ma non si allega alla presente onde non violare il disposto di cui all'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

considerato, inoltre, che:

- Consip S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti diversi strumenti per l'individuazione dell'Operatore Economico con cui contrarre, fra i quali, il Mercato Elettronico ove è possibile aderire ad offerte a catalogo mediante "Ordine Diretto di Acquisto – ODA" o inviare ai soggetti ivi abilitati una Richiesta di Offerta – RDO;
- nell'avviso succitato è stato previsto che l'Agenzia, nel caso avesse proceduto all'affidamento del servizio, avrebbe utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MePA di Consip S.p.A.;
- il compenso del Broker a carico e corrisposto dalle compagnie di assicurazione è determinato quale percentuale sul valore del premio che l'Agenzia corrisponde alle compagnie di assicurazione per le polizze che si concludono in esito alla sua attività di consulenza e intermediazione assicurativa;
- il valore stimato dell'appalto di durata triennale ammonta ad € 8.000,00, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall'Agenzia per l'anno 2019, applicando ad esse la percentuale che spetta all'attuale Broker a titolo di commissioni in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l'Agenzia;
- ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è possibile, considerando il valore stimato dell'appalto precedentemente indicato e già esplicitato nella fase di acquisizione delle

manifestazioni di interesse, fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale offerto sul valore dell'appalto (pari ad € 8.000,00), mentre il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso offerta sulle percentuali di remunerazione dell'incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:

- 5% nel ramo RCA,
 - 12% nei rami diversi,
- per tutta la durata del contratto;

vista la relazione predisposta dal Responsabile della fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse nella quale sono riportati i nominativi dei soggetti da invitare a presentare offerta, che si conserva agli atti dell'Agenzia;

dato atto che, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., essendo in questione un servizio di natura intellettuale non si rende necessario la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00;

verificato che:

- non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- non risultano Convenzioni attive in Intercent-ER aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;

ritenuto pertanto necessario affidare il servizio di intermediazione e consulenza (brokeraggio assicurativo), al fine di usufruire di servizi specialistici e reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze di ATERSIR, per assicurare continuità circa le coperture assicurative occorrenti all'Agenzia;

ritenuto pertanto di inviare ai soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse individuati in apposita relazione predisposta dal Responsabile della fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, una richiesta di offerta mediante lo strumento telematico di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA di Consip S.p.A.;

dato atto altresì che il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) di cui trattasi non comporterà per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la relazione predisposta dal Responsabile della fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, nella quale sono riportati i nominativi dei soggetti da invitare a presentare offerta, che si conserva agli atti dell'Agenzia ma non si allega onde non violare il disposto di cui all'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di attivare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA di Consip per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (Brokeraggio assicurativo), attraverso il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale offerto sul valore dell'appalto (pari ad € 8.000,00), mentre il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso offerta sulle percentuali di remunerazione dell'incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:
 - 5% nel ramo RCA,
 - 12% nei rami diversi,per tutta la durata del contratto;
3. di dare atto che l'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di durata triennale ammonta ad € 8.000,00, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall'Agenzia per l'anno 2019, applicando ad esse la percentuale che spetta all'attuale Broker a titolo di commissioni in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l'Agenzia;
4. di approvare il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
5. di riservare a sé, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il CIG Codice Identificativo Gara è il seguente Z402AF3130;
7. di dare atto altresì che il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) di cui trattasi non comporterà per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)



**DISCIPLINARE DI GARA E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) – CIG Z402AF3130**

Art. 1 – Stazione appaltante

1. Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f 40121 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

Art. 2- Normativa di Riferimento

1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali ed in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:
 - D.Lgs 50/2016;
 - D.Lgs 7 settembre 2005, n° 209 e succ. mod. integr. - "codice delle assicurazioni private";
 - disposizioni generali in materia di Appalti pubblici;
 - disposizioni in materia di antimafia;
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
 - disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili (in particolare art. 17 Legge 68/99);
 - disposizioni del Codice Civile.

Art. 3 - Oggetto del servizio

1. Oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – (di seguito chiamata anche Agenzia) - consistente, principalmente, nel supportare detta Amministrazione nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti le persone e le attività di competenza, nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo.
2. Il broker, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare un costante e rapido collegamento con l'Agenzia, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Art. 4. Situazione assicurativa di Atersir

1. L'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR - ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi:

POLIZZE	COMPAGNIA	SCADENZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO
INFORTUNI	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2019	€ 855,00
KASKO	AIG EUROPE SA	31/12/2019	€ 980,00
FURTO	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2019	€ 1.202,50
INCENDIO	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2019	€ 560,00

TUTELA LEGALE	ITAS MUTUA	31/12/2019	€ 11.500,00
RC patrimoniale	XL INSURANCE COMPANY SE	31/12/2019	€ 4.390,00
RCA auto FA767SZ	ITAS MUTUA	31/12/2019	€ 1.267,00
RCA auto ES500SG	ITAS MUTUA	31/12/2019	€ 976,00
RCA auto FA766SZ	ITAS MUTUA	31/12/2019	€ 1.260,00
RCA auto ES496SG	ITAS MUTUA	31/12/2019	€ 978,00
RCT/RCO	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2019	€ 550,00

Art. 5 – Valore dell'appalto e remunerazione del servizio

1. Il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa è remunerato da commissioni costituite da percentuali del premio assicurativo delle Polizze assicurative che l'Agenzia sottoscriverà a seguito dell'espletamento da parte dell'aggiudicatario del servizio in oggetto.
2. Tali commissioni sono a carico e corrisposte dalle compagnie di assicurazione con le quali l'Agenzia sottoscriverà le polizze assicurative.
3. Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari ad € 8.0000,00, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall'Agenzia per l'anno 2019, applicando ad esse la percentuale che spetta all'attuale Broker a titolo di commissioni, in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l'Agenzia.
4. L'importo delle commissioni che saranno corrisposte all'aggiudicatario sarà determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara dallo stesso aggiudicatario.
5. Conseguentemente detto valore verrà tenuto quale base per l'individuazione dell'importo della cauzione definitiva.
6. Pertanto, il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa non comporta per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. Tale servizio sarà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze. Tali commissioni si intendono applicate sui premi al netto delle imposte.
7. Non competerà all'aggiudicatario alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.
8. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Agenzia ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.
9. A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di intermediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.
10. In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi, la remunerazione sarà determinata sulla base

della percentuale di provvigione determinata a seguito dell'espletamento della procedura di gara sul premio assicurativo imponibile.

11. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
12. Il corrispettivo è riferito al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
13. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
14. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
15. L'Aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione e determinazione del corrispettivo

1. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso percentuale offerto sul valore dell'appalto come indicato al precedente art. 5 comma 3.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso offerta sulle percentuali di remunerazione dell'incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:
 - 5% nel ramo RCA;
 - 12% nei rami diversi;per tutta la durata del contratto.

Art. 6BIS – Requisiti di partecipazione

1. Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito esplicitati:
 - a. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
 - b. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all'oggetto della gara. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
 - d. abilitazione al MePa di Consip S.p.A. nell'iniziativa "Servizi - Servizi di supporto specialistico",

- e. essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
 - f. avere svolto nel triennio precedente (2017-2019) almeno un servizio di brokeraggio assicurativo a favore di una Pubblica Amministrazione;
2. In sede di presentazione dell'offerta i concorrenti ai fini della produzione delle suindicate dichiarazioni possono compilare la modulistica allegata alla presente.

Art. 7 – Durata

1. Il contratto avrà una durata di anni tre decorrenti dal _____ al _____.
2. Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.
3. Si esclude fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. Il contratto si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

Art. 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e l'Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.
4. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

6. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 9 - DUVRI

1. Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
2. Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

Art. 9 bis – Subappalto

1. Si applica quanto disposto dall'art. 105 del Dl.gs 50/2016 in tema di subappalto.

Art. 10 – Garanzie e polizze assicurative

1. L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese.
2. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'Aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto sotto forma di cauzione o fidejussione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016. Ai sensi del comma 1 dell'art. 103 si applicano alla garanzia definitiva le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia di cui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario.
5. In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 %.
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto di qualsiasi causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
10. L'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del presente servizio, di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 s.m.i.
4. L'aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.
6. Il CIG del presente appalto è Z402AF3130.

Art. 12 - Riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Appalto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio appaltato.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Appalto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente Appalto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione previste dalla disciplina sui contratti pubblici di servizi e forniture, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r o PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi l'Aggiudicatario con raccomandata a/r o PEC, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili l'Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
 - d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - h) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive;
 - i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Art. 14 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r o PEC.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del

contratto, di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L n. 95/2012,

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
4. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del presente servizio, di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e cessione di credito

1. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Atersir / sezione amministrazione trasparente

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 18 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa Elena Azzaroli, Dirigente Area Amministrazione e Supporto alla regolazione

Art. 19 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di cui al presente appalto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale di cui al presente servizio, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del servizio medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. gg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale attraverso la piattaforma del MePA. – Trattativa Diretta;
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'appalto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Modulistica

ALLEGATO 1: Modulistica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
ATERSIR - Agenzia Territoriale
dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
Via Cairoli n. 8/f
40121 BOLOGNA

Oggetto: **Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di CONSIP di un servizio di consulenza e intermediazione assicurativa – Brokeraggio assicurativo. CIG Z402AF3130**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____ Codice Fiscale _____
residente a _____ (____), via _____
in qualità di (*carica sociale*) _____
dell'operatore (*denominazione e forma giuridica*) _____
con sede legale in _____ (____), CAP _____
via _____ (____)
Codice Fiscale _____ Partita Iva _____
Fax _____ PEC _____ mail _____

in veste di (*barrare la casella che interessa*):

- operatore economico di cui all'art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa);
- operatore economico di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamento temporaneo di concorrenti);
- operatore economico di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c.);

con la presente dichiarazione resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) del punto 1, al punto 2 e al punto 12, in nome e per conto dei seguenti soggetti (*indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni. Tali dichiarazioni sono rese nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016*)

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite ad un suo subappaltatore, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-*bis*, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alla informazione antimafia e fermo restando quanto previsto dall'art. 34 bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all'uopo i seguenti dati:

▪ Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: _____;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o e-mail: _____;

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
7. che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8. che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
9. che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
10. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile che con l'esclusione dalla presente procedura d'appalto;
11. che il proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non determina una distorsione della concorrenza, non risolvibile altrimenti che con l'esclusione dalla presente procedura d'appalto;
12. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. che l'operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
14. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

15. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

16. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

17. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____, Via _____ n. _____ fax _____ e-mail _____;

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: (indicare i motivi di esenzione)

18. che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati

non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DICHIARA INOLTRE

che la Società _____ è iscritta al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di _____ per attività compatibile con il servizio in oggetto;

di essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;

di avere svolto nel triennio precedente (2017-2019) almeno un servizio di brokeraggio assicurativo a favore di una Pubblica Amministrazione e precisamente presso la seguente amministrazione: _____

DICHIARA ANCHE

- Che in caso di aggiudicazione realizzerà l'attività di intermediazione e consulenza assicurativa, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, nel rispetto della correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici. secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati,

- di aver preso visione del disciplinare di gara capitolato speciale d'appalto e di accettarne senza riserva alcuna tutte le clausole.

DICHIARA INFINE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____
luogo (data)

(Firma del dichiarante)¹

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 679/2016

I dati personali dell'interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del presente procedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l'interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici.

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela.

Atersir può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Agenzia istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 - 40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it)

¹ Il presente documento va firmato digitalmente